



Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia" D.L. 145 / A.C. 1920

dossier n° 20 - 13 gennaio 2014 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1920
D.L.	145
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, recante interventi urgenti di avvio del piano
Numero di articoli:	15
Date:	
emanazione:	23 dicembre 2013
pubblicazione in G.U.:	23 dicembre 2013
presentazione:	23 dicembre 2013
assegnazione:	23 dicembre 2013
scadenza:	21 febbraio 2014
Commissioni competenti:	VI Finanze, X Attività produttive
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite

Contenuto

Di seguito si riporta una descrizione sintetica del contenuto del decreto legge rinviando, per un'analisi più dettagliata, alle schede di lettura contenute nel [dossier n. 108](#) "Interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia'".

L'**articolo 1** contiene disposizioni che, a diverso titolo, riguardano il **settore energetico**. La parte più consistente della norma è finalizzata alla **riduzione delle bollette elettriche (commi da 1 a 6)**. I **commi 7 e 8**, intervengono in materia di **certificazione energetica degli edifici**. Il **comma 9** interviene sulle disposizioni del codice civile relative alla disciplina del **condominio** degli edifici, già recentemente novellate dalla legge di riforma n. 220 del 2012. Il **comma 10** riguarda il ruolo statale **nell'incentivazione dell'energia geotermica**, e specifica che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, spetta allo Stato individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica. I **commi da 11 a 14** riformulano le norme relative al progetto di realizzazione di una **centrale termoelettrica a carbone**, da realizzare sul territorio del **Sulcis Iglesiente**, in prossimità del giacimento carbonifero. Con il **comma 15** si dispone in materia di **biocarburanti**. Il **comma 16**, infine, interviene sulle norme che regolano le gare di ambito per l'affidamento del servizio di **distribuzione del gas**.

Settore energetico

L'**articolo 2, comma 1**, riforma la disciplina degli incentivi all'**autoimprenditorialità** con misure volte a sostenere la creazione e lo sviluppo di piccole imprese possedute in prevalenza da giovani e da donne. Il **comma 2**, introduce una serie di modifiche alla disciplina sulla riconversione e riqualificazione produttiva di **aree di crisi industriale complessa**. Tra le modifiche maggiormente rilevanti vi è l'**estensione del regime di finanziamenti agevolati** collegato al Piano di promozione industriale (di cui agli articoli 5, 6, e 8 del [D.L. n. 120/1989](#)), **alle aree** o distretti del Paese interessati da fenomeni di **crisi industriale, diverse da quelle complesse**, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione.

Imprenditoria giovanile e femminile

Aree di crisi industriali

L'**articolo 3** del provvedimento istituisce un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di **ricerca e sviluppo**, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014- 2020 dei fondi strutturali comunitari.

Ricerca e sviluppo

L'**articolo 4, comma 1** modifica la disciplina per la **riconversione industriale dei siti**

Siti inquinati nazionali (SIN)

inquinati nazionali di preminente interesse pubblico dettata dall'[art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006](#) (cd. Codice dell'ambiente). Restano **escluse** dal campo di applicazione della nuova disciplina le aree **dello stabilimento ILVA di Taranto** (di cui al [D.L. 61/2013](#)). Il **comma 2** prevede la concessione di un **credito d'imposta** (nei limiti delle risorse stanziato al comma 14 quantificate complessivamente in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni per il 2015) **alle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'art. 252-bis** del d.lgs. 152/2006 e i **commi da 3 a 10** disciplinano, nel dettaglio, le **modalità di attribuzione del citato credito d'imposta**. Il **comma 11** prevede la nomina, con D.P.C.M., di un commissario straordinario, individuato nel Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di assicurare l'attuazione dell'accordo di programma e la realizzazione degli interventi urgenti nell'area di **crisi industriale complessa di Trieste**. I **commi 12 e 13** disciplinano le funzioni e la disciplina applicabile al commissario.

L'**articolo 5** prevede norme in materia di **internazionalizzazione delle imprese** e di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per **lavoratori extracomunitari impiegati nelle startup innovative**. Più in particolare è previsto un contributo pari a circa 22 mln di euro all'ICE (**comma 1**); è ampliata l'operatività degli uffici frontalieri dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (**comma 2**). Inoltre è previsto che anche le imprese agricole possano partecipare ai Consorzi per l'internazionalizzazione (**comma 3**). E' prevista l'esenzione da bollo per le certificazioni in lingua inglese emesse delle Camere di commercio (**comma 4**), inoltre sono previste norme di semplificazioni per le imprese estendendo la potestà di rilasciare attestazioni alle Camere di commercio (**comma 5**). Infine è prevista la modifica alle disposizioni relative alle Camere di commercio italo-estere o estere in Italia (**comma 6**). L'articolo 5 prevede anche norme più favorevoli per i lavoratori extracomunitari (**commi 7-9**).

Internazionalizzazione

L'**articolo 6, commi da 1 a 3**, prevede l'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, da destinare ad acquisto di *software* e *hardware*; sviluppo di soluzioni di *e-commerce*; connettività a banda larga e ultralarga; formazione qualificata nel campo delle **tecnologie dell'informazione e della comunicazione**. Il **comma 4**, riduce la misura del contributo annuo dovuto, ai sensi dell'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche, dalle imprese che forniscono **reti pubbliche di comunicazioni** e di servizio telefonico accessibile al pubblico. I **commi da 5 a 7**, prorogano l'entrata in vigore di disposizioni concernenti l'obbligo di sottoscrizione in forma elettronica per gli accordi per l'esercizio in comune di attività di interesse comune da parte di amministrazioni pubbliche, nonché per i contratti pubblici. I **commi 8 e 9** intervengono in materia di rilascio delle frequenze per il servizio digitale terrestre. I **commi da 10 a 14** prevedono una detrazione d'imposta per le spese sostenute da parte di piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, relative a interventi volti a garantire una velocità di connettività con capacità uguale o superiore a 30 Megabit per secondo.

Digitalizzazione delle imprese

Reti e servizi di comunicazione

Le disposizioni dell'**articolo 7** ampliano l'accesso al cd. **ruling di standard internazionale**. Viene inoltre estesa la validità giuridica dell'accordo da 3 a 5 anni.

Ruling di standard internazionale

L'**articolo 8** reca una serie di **norme sull'assicurazione RC-auto**, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private (CAP). Le norme, in chiave antifrode, disciplinano in particolare le clausole contrattuali concernenti: la **scatola nera**; il **risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate**; il **divieto di cessione del diritto al risarcimento**; le **prestazioni di servizi medico-sanitari** resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative. Sempre in un'ottica antifrode, vengono altresì introdotte norme relative alla formazione della prova testimoniale nei giudizi aventi ad oggetto sinistri stradali.

Assicurazione RC-auto

L'**articolo 9** prevede la possibilità di attivare un **credito di imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN**, il cui finanziamento, nella **misura massima di 50 milioni di euro**, rientra nell'ambito di un apposito Programma Operativo Nazionale (PON) della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.

Diffusione della lettura

L'**articolo 10** delinea una nuova competenza inderogabile per territorio per le **cause civili che hanno come parte una società con sede all'estero**, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia, intervenendo sull'[art. 4 del D.Lgs. 168/2003](#) (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello).

Competenza nei giudizi civili

L'**articolo 11** introduce alcune modifiche alla [legge n. 49 del 1985](#) (cosiddetta legge Marcora) riguardante **agevolazioni in favore delle cooperative**. In particolare, la modifica di cui al **comma 1, lettera a)**, mira ad estendere l'agevolazione tributaria già prevista in favore dei finanziamenti erogati dal Foncooper anche ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie che, pertanto, non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva. La **lettera b)** del medesimo **comma 1** è finalizzata a riconoscere la possibilità di intervento delle società finanziarie anche in favore delle società cooperative con meno di 9 soci. I **commi 2 e 3** introducono un diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti che si propongono per l'affitto o l'acquisto di aziende sottoposte a procedure concorsuale.

Agevolazioni in favore delle cooperative

L'**articolo 12** reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di **finanziamento delle piccole e medie imprese**. Tale finalità è anzitutto perseguita (**comma 1**) mediante una complessiva riforma della disciplina delle cartolarizzazioni, contenuta nella [legge n. 130 del 1999](#). Le disposizioni di cui al **comma 2** incidono sulla disciplina degli strumenti finanziari (cd. mini-bond e obbligazioni) contenuta nell'[articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012](#). Con il **comma 3** si semplificano le cessioni di crediti effettuate ai sensi della legge sul factoring. Il **comma 4** ed il **comma 5** riformano il regime fiscale applicabile ai finanziamenti a medio e a lungo termine. Il **comma 6** estende il privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa. Infine, il **comma 7** reca la copertura finanziaria dell'articolo in esame.

Finanziamento delle piccole e medie imprese

L'**articolo 13** ha un contenuto piuttosto articolato. I **commi da 1 a 3** recano disposizioni concernenti l'**Expo 2015**. I **commi da 4 a 7**, destinano fondi statali a interventi immediatamente cantierabili per garantire la competitività dei **porti italiani**. Il **comma 8** è volto ad ampliare il novero dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate (ai sensi dei commi 2 e 3 dell'[art. 32 del D.L. n. 98/2011](#)) e fatte confluire in un apposito Fondo (c.d. Fondo revoche previsto dal comma 6 del medesimo articolo 32). Il **comma 9** autorizza il **comune di Napoli** a contrarre mutui per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza necessari per la realizzazione della **linea 1 della metropolitana di Napoli**. Il **comma 10** (novellando l'articolo 118 del Codice dei **contratti pubblici** di cui al [d.lgs. 163/2006](#)) consente alla stazione appaltante, in particolari condizioni (situazioni di urgenza o concordato preventivo), anche in deroga alle previsioni del bando di gara, di provvedere al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Il **comma 11** estende a tutti i contratti pubblici l'applicazione delle norme sullo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio (di cui all'art. 237-bis del Codice dei contratti pubblici).

Expo 2015

Infrastrutture portuali

Metropolitana di Napoli

Contratti pubblici

Il **comma 12** attraverso una modifica del codice della strada, esclude dall'obbligo di immatricolazione i carrelli (tipologia delle macchine operatrici) qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.

Il **comma 13** novella la legge istitutiva delle autorità per i servizi di pubblica utilità ([legge 481/1995](#)), al fine di precisare l'ambito di competenza dell'**Autorità per l'energia elettrica e il gas** includendovi anche le funzioni in materia di sistema idrico, funzioni già attribuite dalla normativa vigente e che l'Autorità sta svolgendo. I **commi 14 e 15** prevedono l'obbligo di espletamento di procedure concorrenziali per la scelta, da parte dei gestori aeroportuali, dei **vettori aerei** ai quali erogare contributi, sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte e la successiva verifica da parte dell'ENAC del rispetto di tali procedure. I **commi da 16 a 18** esentano dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri negli scali aeroportuali, nonché dall'addizionale commissariale per Roma capitale, i passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali se provenienti da scali domestici. I **commi 19 e 20** dispongono che per il 2014 le indennità di volo (previste dalla legge o dal contratto collettivo) non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi e sono pensionabili nella misura del 50% del loro ammontare. I **commi da 21 a 23** sono volti a mantenere, nel suo assetto attuale, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo. I **commi da 24 a 26**, al fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di **beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica** di specifiche aree territoriali, prevede un finanziamento sino ad un massimo di 500 milioni di euro per i progetti presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti, secondo criteri disciplinati da un'apposita convenzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI, da approvare con decreto ministeriale. Il **comma 27** pone la copertura degli oneri del finanziamento a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione del **Piano di Azione Coesione**, nonché sulle

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Trasporto aereo

Beni storici, culturali e ambientali e servizi per l'attrattività turistica

risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria. Infine, il **comma 28** prevede un possibile innalzamento del tetto di 500 milioni, qualora dalle riprogrammazioni di cui sopra dovessero risultare disponibili ulteriori risorse, e nei limiti delle medesime.

L'**articolo 14** detta una serie di misure volte, nel loro complesso, al **contrasto del lavoro sommerso e irregolare**, nonché alla promozione della tutela della salute e della **sicurezza nei luoghi di lavoro**. La disposizione, in particolare, prevede l'incremento delle sanzioni ed il rafforzamento dell'attività di vigilanza e ispettiva (**commi 1 e 2**).

Lavoro
sommerso e
sicurezza nei
luoghi di lavoro

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Art. 1, comma 15 (biocarburanti)

Si segnala che è in corso di esame presso le istituzioni europee la **proposta di direttiva COM(2012)595** che modifica le direttive sulla **qualità dei carburanti** e sulle **energie rinnovabili** per tenere conto delle **emissioni associate al cambio d'uso indiretto dei suoli** (*Indirect land use change, ILUC*) dovuto alla domanda europea di biocarburanti.

La proposta, su cui si è già espresso il Parlamento europeo in prima lettura il 19 settembre 2013, è stata oggetto di esame da parte del Consiglio lo scorso 12 dicembre 2013.

Articolo 2, comma 1

Si segnala che dal 1° gennaio 2014 è in vigore il nuovo regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), che sostituisce il precedente [regolamento 1998/2006](#).

La riforma, che semplifica e chiarisce le regole, è parte dell'iniziativa della Commissione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato, volta a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e gli Stati membri.

Con il nuovo regolamento, viene mantenuto il massimale di 200.000 euro per gli aiuti «*de minimis*» - non soggetti a notifica - che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro (tale massimale è di 100.000 euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi).

Tra le modifiche introdotte: le imprese che si trovano in difficoltà finanziarie non sono più escluse dallo scopo del regolamento e di conseguenza possono accedere agli aiuti *de minimis*; è stata semplificata e chiarita la definizione giuridica di impresa; a determinate condizioni, è possibile beneficiare - ai sensi del regolamento *de minimis* - di prestiti assistiti fino ad un milione di euro.

Sempre nel quadro della modernizzazione degli aiuti di Stato, il 18 dicembre 2013 la Commissione ha avviato una consultazione sulla revisione del regolamento generale di esenzione per categoria ([regolamento CE n. 800/2008](#)), che dichiara compatibili con il mercato comune gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI e altre forme di aiuto quali gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione e gli aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile. L'adozione del nuovo regolamento è prevista per luglio 2014.

Il nuovo periodo di programmazione finanziaria dell'UE (2014-2020) prevede per la prima volta un programma (COSME) esclusivamente dedicato al sostegno alle PMI. Tra gli obiettivi il programma inserisce la promozione della cultura imprenditoriale, con particolare riferimento ai giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali imprenditori e all'imprenditoria femminile, nonché il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti e il sostegno all'internazionalizzazione. Tra gli obiettivi a lungo termine per il 2020 il programma individua l'aumento del 4% all'anno del valore aggiunto lordo delle PMI e la crescita annuale dell'1% del numero di dipendenti delle PMI.

Il 60% del bilancio stimato di COSME, pari a 2,5 miliardi di euro, sarà concentrato su strumenti finanziari per la messa a disposizione di garanzie e di venture capital al fine di incoraggiare i flussi creditizi e gli investimenti nel settore delle PMI. COSME costituirà inoltre un meccanismo di garanzia per i prestiti alle PMI fino a un importo di 150 000 euro, con un'attenzione particolare per le PMI che altrimenti avrebbero difficoltà a ottenere finanziamenti.

Articolo 2, comma 2

Nel quadro della strategia per la "Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE", prospettata

in una comunicazione (COM(2012)209) dell'8 maggio 2012, la Commissione ha preannunciato la revisione degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione per le imprese in difficoltà, approvati nel 2004.

Nell'ambito della suddetta revisione, si è appena conclusa una consultazione pubblica per acquisire l'opinione dei soggetti interessati su un progetto di modifica degli orientamenti. Gli elementi principali del progetto sono:

- introduzione di un nuovo concetto di "sostegno temporaneo per la ristrutturazione" per semplificare la concessione di aiuti per la ristrutturazione e, al contempo, ridurre le distorsioni della concorrenza;
- definizione di nuovi criteri per verificare che l'aiuto sia effettivamente concesso nell'interesse pubblico in ogni singolo caso;
- introduzione della nozione di "condivisione degli oneri", in base alla quale gli azionisti dell'impresa partecipano in maniera equa ai costi della ristrutturazione;
- nuova e più precisa definizione di impresa in crisi.

Il tema della ristrutturazione e della riconversione delle imprese è stato affrontato dalla Commissione in un apposito Libro verde (COM(2012)7) oggetto di una consultazione svolta ad inizio 2012. Su tali basi il 13 dicembre 2013 la Commissione ha presentato un quadro di riferimento con le migliori pratiche da seguire per favorire questo processo e ridurre l'impatto sociale.

In tale contesto, la Commissione sottolinea il ruolo delle autorità pubbliche nell'incoraggiare una ristrutturazione proattiva e dinamica che, da un lato agevoli il coordinamento tra le imprese e i loro interlocutori esterni, e dall'altro agevoli la riconversione economica e la transizione professionale, evitando disagi sociali e promuovendo nuove competenze e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Articolo 4 (disposizioni in materia di bonifica di siti industriali)

Con riferimento agli aspetti del risanamento ambientale e, in particolare, del suolo, si segnala che nel settembre 2006, la Commissione ha presentato una comunicazione in materia di strategia tematica per la protezione del suolo (COM(2006)231) che, tra gli obiettivi fissati, aveva anche quello di riportare i suoli degradati ad un livello di funzionalità corrispondente almeno all'uso attuale e previsto, considerando anche le implicazioni, in termini di costi, del ripristino del suolo. A questo proposito, la Commissione riconosceva l'opportunità di intervenire a livello regionale o nazionale, piuttosto che attraverso un'azione a livello unionale.

Nel febbraio del 2012 la Commissione europea ha presentato la relazione (COM(2012)46) sullo stato di attuazione della strategia tematica, proponendo, nel contempo, l'aggiornamento dei principali temi della strategia: sensibilizzazione, ricerca, integrazione con le altre politiche europee.

Si segnala che, nell'aprile 2013, la Corte dei conti europea ha illustrato nella relazione speciale n. 23, l'esito di 27 progetti di riqualificazione (nessuno italiano) ed esaminato gli strumenti usati dagli Stati membri per la riqualificazione dei siti dismessi, strumenti che costituiscono il quadro per gli specifici interventi cofinanziati.

Articolo 6

Per quanto riguarda la diffusione della banda larga, l'**Agenda digitale europea** ([COM \(2010\) 245](#)), una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 ha fissato i seguenti obiettivi:

- **banda larga di base** per tutti **entro il 2013** (obiettivo raggiunto);
- accesso a **reti di nuova generazione** (velocità pari o superiori a 30Mbps) per tutti i cittadini europei **entro il 2020**;
- entro la stessa data almeno il **50% delle famiglie** dovrebbe essere abbonata a internet con **connessioni al di sopra di 100 Mbps**.

Come risulta [dall'ultima valutazione](#) della Commissione di giugno 2013 sul raggiungimento degli obiettivi posti dall'Agenda digitale, l'**Italia** è all'ultimo posto per quanto riguarda la diffusione della **banda larga ad alta velocità** (considerando il numero di sottoscrizioni tra privati e imprese)

Si ricorda che nell'ambito del quadro finanziario pluriennale dell'UE 2014-2020 sono previsti due canali di finanziamento per interventi volti a migliorare la diffusione della banda larga: il principale è rappresentato dai **Fondi strutturali**; il secondo è costituito dal **Meccanismo per collegare l'Europa** (*Connecting Europe Facility – CEF*), nel cui ambito è previsto uno stanziamento pari a 1 miliardo di euro all'interno per investimenti in reti a banda larga veloci e ultraveloci.

Si segnala inoltre che in più occasioni (in particolare nelle riunioni di marzo e giugno 2013) il Consiglio europeo ha ricordato le opportunità offerte dalla vigente disciplina del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, che consente di derogare agli **obiettivi**

della disciplina di bilancio in caso di investimenti pubblici produttivi, tra i quali quelli per le reti digitali.

Art. 7 (Misura di razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard internazionale)

Il 25 novembre la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della [direttiva 2011/96/UE](#) concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (COM(2013)814).

La proposta, che è parte integrante del piano d'azione contro l'evasione fiscale presentato nel dicembre 2012, mira a introdurre nella disciplina che regola la tassazione delle società con filiali all'estero una norma anti-abuso, al fine di impedire i fenomeni di elusione ed evasione fiscale.

La proposta segue una procedura legislativa speciale che prevede la mera consultazione del Parlamento europeo e l'unanimità in seno al Consiglio dell'UE.

L'esame del PE è atteso per la seduta del 16 aprile 2014.

E inoltre ancora all'esame del Consiglio dell'UE la proposta di direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (COM(2011)714), presentata dalla Commissione europea l'11 novembre 2011.

La proposta mira a porre su un piano di parità i pagamenti transfrontalieri di interessi e di canoni e i corrispondenti pagamenti nazionali sopprimendo la doppia imposizione giuridica, le formalità amministrative onerose e i problemi di flussi di liquidità per le società interessate. L'obiettivo è di evitare che i pagamenti transfrontalieri di interessi e di canoni siano soggetti a un'imposizione superiore rispetto alle transazioni nazionali, al fine di assicurare l'integrità del mercato interno.

Il Parlamento europeo ha esaminato la proposta l'11 settembre 2012, approvando alcuni emendamenti: tuttavia, trattandosi di una proposta che segue una procedura legislativa speciale (con unanimità in seno al Consiglio), il parere del PE è obbligatorio ma non vincolante.

Art. 14 (lavoro sommerso e sicurezza sul lavoro)

Con riferimento alle problematiche toccate dall'articolo 14, si segnala che la Commissione europea, nel corso del 2013, ha avviato due consultazioni pubbliche: la prima, riguardante la sicurezza sul lavoro, è stata aperta nel maggio 2013 e si è conclusa a fine luglio. Il punto di partenza della consultazione è costituito dai risultati della Strategia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro per il periodo 2007-2012, pubblicati nel marzo 2013.

La seconda consultazione, avviata nel luglio 2013 e chiusa nel successivo settembre, ha riguardato le eventuali future misure dell'UE per prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso attraverso una migliorata cooperazione tra le autorità degli Stati membri preposte a far rispettare la normativa del lavoro, come ad esempio gli ispettorati del lavoro, le autorità fiscali e quelle della previdenza sociale.

Procedure di contenzioso

Art. 1, commi 11-14 (Sulcis)

Nel novembre 2012, la Commissione europea ha avviato due indagini ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato sulle misure di sostegno pubblico nella regione del Sulcis-Iglesiente in Sardegna. Per quanto riguarda la prima (SA 20867), la Commissione intende verificare la conformità con le norme sugli aiuti di Stato delle misure di sostegno, pari ad oltre 400 milioni di euro concessi dall'Italia dal 1998 a favore di Carbosulcis, l'azienda che sfrutta la miniera di carbone di Nuraxi-Figus. Con la seconda indagine (SA 33824), la Commissione vuole verificare se le sovvenzioni che l'Italia intende concedere per il "progetto Sulcis", riguardante la costruzione di una centrale a carbone dotata di un sistema di cattura e stoccaggio del carbone (CCS), sono in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato.

Art. 1, comma 15 (biocarburanti)

Si segnala che la Commissione europea ha emesso un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 TFUE nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/212, avviata nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della [direttiva 2009/28/UE](#) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Articolo 4 (disposizioni in materia di bonifica di siti industriali)

In materia di responsabilità per danni ambientali e azioni di risarcimento del danno

ambientale, il 26 gennaio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato complementare - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) (procedura di infrazione n. 2007/4679) contestando, in particolare, la non corretta trasposizione nell'ordinamento italiano della [direttiva n. 2004/35/UE](#).

In particolare, il [decreto legislativo n. 152/2006](#), con cui l'Italia ha recepito la direttiva, recherebbe, ad avviso della Commissione, la previsione di casi di limitazione del principio di responsabilità non contemplati dal testo della direttiva europea.

Articolo 6 (commi 8 e 9)

Si ricorda che il 18 luglio 2007 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura 2005/5086) ritenendo che, con l'adozione di talune disposizioni di legge in materia di reti e servizi di comunicazione, è venuta meno agli obblighi di cui all'[articolo 9 della direttiva 2002/21/UE](#), (direttiva quadro), agli articoli 3, 5 e 7 della [direttiva 2002/20/UE](#) (direttiva autorizzazioni), e agli articoli 2 e 4 della [direttiva 2002/77/UE](#) (direttiva concorrenza).

In particolare, la Commissione ritiene che il [D.Lgs. 177 del 2005](#) e la [legge n. 112 del 2004](#) – vale a dire le disposizioni di legge che disciplinano i servizi di trasmissione in tecnica analogica e in tecnica digitale - non siano conformi all'articolo 9 della direttiva quadro e agli articoli 5 e 7 della direttiva autorizzazioni in quanto:

- non consentirebbero alle aziende che non esercitano l'attività di radiodiffusione l'acquisto o l'utilizzo di frequenze ai fini delle trasmissioni in tecnica digitale;
- non rispetterebbero il principio di proporzionalità in quanto non limitano il numero delle frequenze che gli operatori già attivi possono acquistare in digitale, sostituendo gli attuali programmi in analogica con un numero eguale di programmi in digitale;
- le stesse aziende non sono obbligate a restituire le frequenze adesso utilizzate, una volta che si renderanno libere dopo il passaggio al digitale.

Da parte italiana è stata raggiunta l'intesa con la Commissione di chiudere l'infrazione sulla base della riserva dell'accesso alla gara per alcune nuove frequenze digitali solo a nuovi operatori rispetto ai dominanti (RAI, Mediaset e Telecom). L'infrazione sarà chiusa solo con l'effettuazione della gara e l'assegnazione delle nuove frequenze.

Secondo quanto dichiarato dal Viceministro Catricalà in occasione di un'audizione presso la Commissione trasporti della Camera, l'11 giugno 2013 sono stati inviati per il parere ai competenti commissari europei (Commissario alla Concorrenza, Joaquin Almunia, e Commissario all'Agenda digitale, Neelie Kroes) il bando e il disciplinare di gara.

Art. 14 (lavoro sommerso e sicurezza sul lavoro)

Si ricorda che, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è in corso la procedura di infrazione n. 2010/4227, per il non corretto recepimento degli articoli 5 e 9 della direttiva quadro europea 89/391/UEE sulla sicurezza sul lavoro.

La procedura è stata avviata dalla Commissione con una lettera di costituzione in mora dell'Italia, il 21 gennaio 2011, cui ha fatto seguito un parere motivato ex art. 258 TFUE, il 21 novembre 2012. Le autorità italiane, con lettera del [24 gennaio 2013](#), hanno fornito elementi al fine di rispondere ai rilievi sollevati dalla Commissione nel parere motivato.

Nel parere motivato, la Commissione contesta in via preliminare la mancata notifica alle autorità europee del [decreto legislativo n. 81/2008](#) (Testo Unico delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori) che, abrogando o modificando le previgenti misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attualmente costituisce, di fatto, il recepimento nell'ordinamento italiano della [direttiva 89/391/UEE](#). In secondo luogo, la Commissione solleva rilievi in merito ai seguenti punti:

- la deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e subdelega, prevista dagli articoli 16 e 30 del TU (violazione dell'articolo 5 della direttiva).

La direttiva sopra richiamata prevede la possibilità di delegare i poteri del datore di lavoro unicamente in caso di circostanze a loro estranee, eccezionali ed imprevedibili, laddove la normativa italiana, non chiarendo il contenuto e il grado di intensità della vigilanza del datore di lavoro, sembra permettere un'interpretazione blanda del contenuto del potere delegato, implicando, di fatto, un'esclusione di responsabilità. Gli elementi forniti dalle autorità italiane sul contenuto della delega e della subdelega, funzionali agli adempimenti attribuiti dalla legge al datore di lavoro e soggette a condizioni molto rigorose, ad avviso della Commissione, attenuano ma non risolvono i problemi sollevati in merito alla violazione della direttiva, in quanto sembrerebbero confermare l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui la delega sia esercitata nel rispetto di tutte le condizioni di legge;

- proroga dei termini impartiti per la redazione del documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti.

Su tale punto, la Commissione rileva che l'ordinamento italiano sembrerebbe permettere ai datori di lavoro di essere dispensati, sia pure per un periodo di tempo limitato (90 o 30 giorni, a seconda dei casi), dall'obbligo di disporre di un documento di valutazione dei rischi (anche se la valutazione è immediata) nonché dell'obbligo di assicurarsi che i lavoratori abbiano accesso al documento stesso (articoli 28 e 29 del TU). Ciò, ad avviso della

Commissione, appare contrario alla [direttiva 89/391](#). Le osservazioni delle autorità italiane in risposta alla lettera di costituzione in mora, che pongono l'accento sul fatto che si tratterebbe di una possibilità, più che di un obbligo, per il datore di lavoro di rinviare la formalizzazione della valutazione dei rischi, non sono considerate dalla Commissione idonee al superamento dei rilievi.